



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-127.0.0.-1**

L'anno 2017 il giorno 18 del mese di Gennaio il sottoscritto Castagnacci Piera in qualita' di dirigente di Direzione Politiche Delle Entrate E Tributi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: INCARICO ALL'AVV.SARA ARMELLA DI SVOLGERE LA DIFESA DEL COMUNE DI GENOVA PROCEDENDO ALL'IMPUGNAZIONE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DELLE SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NEI CONTENZIOSI CONTRO TERMINAL CONTENITORI PORTO DI GENOVA S.P.A. IN MATERIA DI ICI ANNI 2004-2005 (CIG 69485046E4)

Adottata il 18/01/2017  
Esecutiva dal 01/02/2017

18/01/2017	CASTAGNACCI PIERA
------------	-------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-127.0.0.-1**

OGGETTO: INCARICO ALL'AVV.SARA ARMELLA DI SVOLGERE LA DIFESA DEL COMUNE DI GENOVA PROCEDENDO ALL'IMPUGNAZIONE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DELLE SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NEI CONTENZIOSI CONTRO TERMINAL CONTENITORI PORTO DI GENOVA S.P.A. IN MATERIA DI ICI ANNI 2004-2005 (CIG 69485046E4)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dalla normativa vigente, disciplinano le funzioni e i compiti della dirigenza;
- il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- la L. 123/2007;
- la L. 488/1999 ed in particolare l'art. 26;
- il Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova;
- la Determinazione dell'AVCP n. 3 del 5.3.2008;
- il D.P.R. n. 445/2000;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- il D. Lgs. 118/2011;
- la L. 98/2013;
- Visto l'art.163 D.Lgs 267/2000 c.1 e c.3;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1992 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visto il Decreto Legge 244 del 30/12/2016 art. 5 comma 11, con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione dei documenti previsionali per l'esercizio 2017 e autorizzato automaticamente la proroga dell'esercizio provvisorio;

Visto il Decreto Legislativo 31.1.1992 n. 546 che, agli articoli 10, 11 e 12 prevede che anche l'ente locale che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto sia parte del processo tributario, prevedendo inoltre che l'assistenza in giudizio sia effettuata da funzionari dell'Ufficio Tributi dell'Ente;

Vista la deliberazione adottata dalla Giunta comunale il 5.7.2007 n. 579, recante "Indirizzi per la difesa in giudizio del Comune di Genova" laddove si precisa che, in linea generale, la difesa in giudizio del Comune, salvo il caso in cui venga ravvisata la fondatezza delle pretese avversarie;

Visto che la Commissione Tributaria Regionale di Genova con sentenze pronunciate il 25/11/2016, n. 1422 e n. 1423 ha accolto l'appello proposto dal Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A. in materia di ICI anni 2004/2005;

Atteso che:

- Il contenzioso generato dalle impugnative proposte da Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A. è relativo a materia di elevata complessità e specificità; si tratta, infatti, di cause riguardanti la tematica della classificazione catastale degli spazi concessi dall'Autorità Portuale ai terminalisti operanti nel porto di Genova e dell'assoggettamento degli stessi all'imposta comunale sugli immobili, posto che i concessionari sostengono la carenza di presupposto oggettivo per la tassazione, nonché l'inquadrabilità delle aree in concessione nella categoria catastale E, esente per legge;
- Per il Comune di Genova è di assoluta rilevanza l'esito delle differenti cause nonché il potenziale impatto che le decisioni di tali processi avrebbero su tutti i casi analoghi che vedono coinvolti i concessionari demaniali, con un notevole impatto sulle entrate dell'ente.
- La giurisprudenza a livello nazionale è contrastante (le Commissioni Tributarie Provinciali di Trieste, Livorno e Napoli hanno espresso decisioni differenti, alcune delle quali poi ribaltate in sede di impugnativa), così come non risultano univoche le valutazioni in tema di attribuzione di categoria catastale da parte delle sedi locali dell'Agenzia delle Entrate, dipartimento Territorio;
- La stessa magistratura tributaria genovese si è espressa sia in favore dei concessionari che del Comune di Genova e non esiste ad oggi una giurisprudenza consolidata cui fare riferimento;
- Diventa pertanto estremamente importante l'impostazione della difesa del Comune davanti alla Suprema Corte, in quanto la conseguente decisione stabilirebbe un precedente di assoluto rilievo che influenzerebbe tutti i contenziosi in essere nonché quelli instaurandi.
- La decisione sul merito di tali controversie risulta necessaria ed urgente specie per consentire all'ufficio la determinazione delle linee da seguire nelle attività di accertamento ancora da effettuare in casistiche successive di uguale contenuto;

Dato atto che, in ragione della peculiarità e specificità del contenzioso, non è rinvenibile, all'interno dell'ente, una professionalità idonea che consenta in tempi rapidi la predisposizione di una efficace difesa dell'ente;

Dato atto, altresì, che nei giudizi di merito relativamente ai ricorsi ICI 2004/2005 presentati da Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A. la difesa dell'Ente è stata affidata all'Avv. Sara Armella;

Ritenuto, pertanto, opportuno, alla luce dell'importanza dell'esperienza specifica e della necessaria continuità di difesa, affidare i ricorsi in Cassazione per le cause Terminal Contenitori anni 2004 e 2005 all'Avvocato Sara Armella;

Ritenuto che la Direzione Politiche delle Entrate e Tributi, dovendo operare la scelta del professionista da incaricare nei ristretti termini della procedura arbitrale, ritiene possibile individuare allo scopo l'Avv. Sara Armella, stante la sussistenza di rapporto fiduciario del medesimo con l'Amministrazione, la significativa esperienza professionale maturata anche quale difensore in processi vertenti su aree demaniali e soggezionate ad ICI, nonché le difese già svolte per l'Amministrazione sulle medesime questioni sia nei precedenti gra-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

di di giudizio che in altri processi, ritenendo la conoscenza già acquisita della specifica fattispecie valore aggiunto rispetto a qualsiasi altro professionista del libero Foro;

Considerato inoltre che, in linea con quanto sopra esposto, gli incarichi ad avvocati esterni per l'affidamento di patrocinio di singole cause sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento comunale sul conferimento degli incarichi professionali (art. 1 lettera d);

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.4.2016 n.50, per gli incarichi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 è previsto l'affidamento diretto adeguatamente motivato;

Visto il decreto del Ministero di Giustizia del 10/3/2014 n.55 contenente i parametri per la liquidazione dei compensi professionali;

Viste le proposte di notula presentate dall'Avv. Sara Armella, agli atti dell'ufficio, che prevede per la difesa del Comune in giudizio dinanzi la Corte di Cassazione un importo di euro 7.000,00 oltre alle competenze di legge per le annualità 2004 e 2005 con una più che sensibile riduzione dei diritti ed onorari di lite rispetto alle tariffe forensi di cui al summenzionato decreto del Ministero di Giustizia;

Tenuto conto che l'impegno di spesa è stato calcolato sulla base della media dei valori di causa affidati negli anni precedenti ed inoltre da una disamina delle tabelle forensi dalle quali risulta che gli importi richiesti dall'Avv. Sara Armella quale corrispettivo per l'attività di difesa del Comune risultano particolarmente contenuti, anche in rapporto al valore delle cause, per cui si ravvisa una convenienza economica per l'Amministrazione;

Preso atto che il servizio reso è quello della rappresentanza in giudizio e patrocinio legale dell'Ente già definito dalle norme e disposizioni processuali per i quali i termini temporali di adempimento del servizio sono definiti dalla legge alle quali l'Avv. Sara Armella dovrà sottostare;

Preso atto infine che la tipologia di incarico attribuito all'Avv. Sara Armella si estrinseca nell'attività di difesa del Comune di Genova e non comprende l'organizzazione e la fornitura di servizi diversi pertanto non rientra nell'ambito della deliberazione della Corte dei Conti n. 19/2009/PAR della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata;

#### IL DIRIGENTE DISPONE

- 1) di ricorrere in Cassazione avverso le sentenze di Commissione Tributaria Regionale nei confronti di Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A. in materia di ICI anni 2004-2005;
- 2) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, all'Avv. Sara Armella (Cod. Benf. 51399), l'incarico di tutelare legalmente e difendere il Comune di Genova nel giudizio di impugnativa delle suddette sentenze innanzi alla Corte di Cassazione;
- 3) di provvedere all'impegno della somma di euro 12.446,92 (oneri fiscali e previdenziali e contributo unificato inclusi) di cui alle offerte dell'Avv. Sara Armella agli atti dell'ufficio e ritenute le stesse congrue;
- 4) di prendere atto che la relativa spesa è pari ad € 12.446,92, oneri fiscali inclusi, con riserva di integrazione di spesa da assumersi con formale provvedimento sino alla definizione della vertenza;
- 5) di prendere atto altresì dell'importo di euro 3.490,00 relativo al contributo unificato per spese di giustizia, ai sensi della Legge n. 183/2011;
- 6) di provvedere alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di mod. M1 Rag. ai sensi dell'art. 54 del vigente Regolamento di Contabilità;
- 7) di dare atto che le spese di cui al presente impegno non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e pertanto non soggiacciono ai limiti di cui all'art. 163 c.1;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 8) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 comma 173 della Legge n. 266/2005 e pertanto non verrà trasmesso alla Corte dei Conti;
- 9) di impegnare l'importo di **euro 15.936,92** (oneri fiscali e previdenziali inclusi nonché contributo unificato) come segue:
- **euro 12.446,92** sul capitolo che verrà iscritto a Bilancio 2017 in corrispondenza dell'attuale capitolo 7724 "Prestazioni professionali e specialistiche" Bilancio 2017 (**Imp. 2017/2656**) - cdc 350.6.32 - pdc U 1.3.2.11.999 – cod. sioppe 1307;
  - **euro 3.490,00** relativo al contributo unificato per spese di giustizia, ai sensi della Legge n. 183/2011 sul capitolo che verrà iscritto a Bilancio 2017 in corrispondenza dell'attuale capitolo 7727 "Acquisizione servizi amministrativi" Bilancio 2017 (**Imp. 2017/2661**) - cdc 350.6.29 - pdc U 1.3.2.16.999 – cod. sioppe 1307;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto delle normative sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente  
Dott.ssa Piera Castagnacci



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-127.0.0.-1

AD OGGETTO

INCARICO ALL'AVV.SARA ARMELLA DI SVOLGERE LA DIFESA DEL COMUNE DI GENOVA PROCEDENDO ALL'IMPUGNAZIONE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DELLE SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NEI CONTENZIOSI CONTRO TERMINAL CONTENITORI PORTO DI GENOVA S.P.A. IN MATERIA DI ICI ANNI 2004-2005 (CIG 69485046E4)

**Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott.ssa Magda MARCHESE)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

Valutazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito all'affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1 commi 11 e 42 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 – Legge Finanziaria).

Il Collegio dei Revisori dei Conti, esaminata la documentazione predisposta dal codice ufficio 2017/127.0.0./1 del 18.01.2017 ad oggetto: "Incarico all'avv. Sara Armella di svolgere la difesa del Comune di Genova procedendo all'impugnazione presso la Suprema Corte di Cassazione delle sentenze emesse dalla commissione tributaria regionale nei contenziosi contro Terminal contenitori Porto di Genova s.p.a. in materia di ICI anni 2004-2005 (CIG 69485046E4)

Premesso che:

- il Regolamento del Comune contempla la possibilità di avvalersi di collaborazione professionale esterne sussistendone i presupposti.

Considerato che:

- l'incarico affidato rientra tra quelli di difesa e tutela legale in campo tributario;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione;
- attesa la necessaria difesa del Comune di Genova innanzi la Suprema Corte di Cassazione;
- il compenso stabilito sembra essere proporzionato all'utilità conseguibile;

esprime la propria positiva valutazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Mariella	Troina
Dott. Roberto	Benati
Dott. Vittorio	Ingenito

(firmata digitalmente)

31 gennaio 2017

**Collegio dei Revisori dei Conti**

16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572755 - Fax 039 0105572048